

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI IS ARENAS
ARBUS**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del **Dr. Salvatore Piu**, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

E

Il Dr. Rosa Maria Piras, di seguito denominato Medico, nato/a Villacidro, il 02/07/1960 ed residente a Quartu Sant'Elena in Via Austria n. 2/A, Codice Fiscale (PRSRMR60L42L924Z)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Dr. Rosa Maria Piras viene autorizzato per lo svolgimento di prestazioni mediche presso l'Istituto di Pena Casa di Reclusione di Is Arenas- Arbus, a seguito dell'avviso pubblico di cui alla delibera n. 63 del 28/01/2013 e della delibera n. 149 del 19/02/2013 relativa all'approvazione delle graduatorie. Nello specifico il Dr. Rosa Maria Piras assume l'impegno di assicurare l'assistenza sanitaria in favore dei detenuti ed internati ristretti nell'Istituto Penitenziario, per un numero di ore settimanali.

Articolo 2

Il Medico assicura la propria opera all'interno delle direttive generali impartite dal responsabile della struttura Penitenziaria e del Direttore del Distretto di Guspini per n. 10 ore settimanali, secondo le seguenti tipologie di attività:

- A- assicura gli interventi sanitari per le urgenze cliniche, nonché le visite sanitarie programmate, su richiesta dei detenuti o da parte dell'Amministrazione penitenziaria, prescrivendo le terapie necessarie e documentando la propria attività secondo le direttive del responsabile della struttura e della direzione del Distretto.
- B- Effettuare la visita medica di primo ingresso in istituto dei detenuti secondo le previste procedure.
- C- Disporre l'isolamento sanitario in caso di malattie contagiose.
- D- Certificare l'idoneità al trasporto dei detenuti in udienza o al trasferimento in altro Istituto .

Articolo 3

Il Medico si impegna ad eseguire di norma le visite e le prestazioni presso gli ambulatori dell'Istituto. Nel caso in cui si renda necessario intervenire, per ragioni cliniche o di urgenza direttamente in altro ambiente o spazio, il Medico ha comunque il dovere di assicurare la propria opera. Negli spostamenti interni alla struttura il Medico è tenuto all'utilizzo del proprio automezzo privato. Il Medico ha il dovere di relazionare al responsabile della struttura penitenziaria ogni eventuale necessità di ulteriori indagini diagnostiche e/o trattamenti di cui avesse bisogno il detenuto.

Articolo 4

Al Medico compete un riconoscimento economico orario pari a quello previsto dal contratto nazionale della medicina per l'emergenza territoriale a cui aggiungere i seguenti compensi lordi:

- ulteriori 5 euro per ogni ora di servizio effettivo
- Euro 60 per ogni accesso programmato alla struttura Penitenziaria;

I compensi verranno liquidati mensilmente entro i trenta giorni successivi alla presentazione della prevista diaria debitamente vistata dal responsabile della struttura sanitaria Penitenziaria.

Articolo 5

Il Medico, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 6

La collaborazione decorre dalla data del 24 Gennaio 2014, fino alla conclusione delle procedure di assegnazione degli incarichi per la Medicina dei Servizi secondo la normativa del SSN e comunque non oltre il 23 Gennaio 2015, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il contratto di collaborazione cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Articolo 7

L'Azienda si riserva di recedere dal contratto di collaborazione nel caso in cui il Medico manifesti inosservanza degli obblighi assunti col presente atto o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento del servizio penitenziario, o per le esigenze di sicurezza all'interno dell'Istituto penitenziario.

Articolo 8

Il Medico è coperto da prevista polizza assicurativa di cui all'articolo 99, comma 3, dell'Accordo regionale per la Medicina Generale di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 19/9 del 12/05/2010.


Articolo 9

Il presente contratto di collaborazione, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in esso contenute, è composto da n. 2 pagine e di n.9 articoli.

Sanluri, _____

Il Medico
Dr. Rosa Maria Piras

Il Direttore Generale Asl n. 6 di Sanluri
Dr. Salvatore Piu



Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali 